



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 18 gennaio 2011

OMISSIS

N. 10 – DECADENZA DALLO STATUS DI STUDENTE E RINUNZIA AGLI STUDI:  
RICOGNIZIONE DEGLI ORDINAMENTI VIGENTI.

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli istituti della decadenza e della rinunzia agli studi sono disciplinati dall'art. 25 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. 12.07.2010 n.2450), commi 5 e 6:

*“Lo studente viene considerato decaduto dopo una permanenza complessiva nel corso di studio di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata legale. La durata massima complessiva prevista per la decadenza non viene modificata nel caso di interruzioni della carriera, che vengono, pertanto, comprese nella stessa. Lo studente che voglia riprendere gli studi è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione e al pagamento di una tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 6. Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunziare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi”;*

e dalla delibera 8 del 13 aprile 2010 del Senato Accademico che, in attuazione dell'art 25 del suddetto regolamento, recita:

*“10) Lo studente decaduto ha facoltà di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento. 11) Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunziare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.”*

L'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, inoltre, statuisce al comma 4 che: *“all'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso”*.

La coesistenza nel nostro ateneo di più ordinamenti universitari unita al proliferare di studenti iscritti in qualità di *“fuori corso”* rende necessario, per ciascun ordinamento, una ricognizione delle norme che disciplinano gli istituti della decadenza e della rinunzia agli studi al fine di adottare specifiche direttive volte ad agevolare la conclusione dei percorsi formativi precedenti la riforma del 2004 e così snellire le procedure amministrative portandole ad unicità.

Se è quindi implicito che per gli studenti appartenenti all'ordinamento 270 saranno sempre valide le disposizioni previste dall'art. 25 commi 5 e 6 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni, si rende necessario determinare il termine ultimo per concludere i percorsi formativi appartenenti agli ordinamenti 509 e ante 509 (vecchio ordinamento)

Per gli studenti appartenenti all'ordinamento 509/1999 valgono, ad oggi, le norme dell'art. 26 commi 3,4 e 6 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato ai sensi del DM 509/1999 :

*3. Lo studente non ha obblighi di frequenza e mantiene i crediti acquisiti fino a quando eventualmente i crediti stessi siano considerati obsoleti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art 11. Il Consiglio di Corso di studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo; 4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studio qualora non abbia superato alcun esame previsto dal regolamento didattico di corso di studio per cinque anni accademici consecutivi. In caso di nuova*



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

*immatricolazione nel medesimo o in altro corso di studio, il relativo consiglio determina i crediti formativi, precedentemente acquisiti dallo studente, che possono essere riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi ed i crediti ancora necessari per il conseguimento del titolo del corso di studio. 6. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi.*

Per gli studenti appartenenti ad ordinamenti antecedenti la riforma del 1999, altresì denominati "Vecchio ordinamento" valgono, ad oggi, le norme dell' Art 149 regio Decreto 31 agosto del 1933:

*"Coloro che abbiano compiuto l'intero corso di studi senza conseguire la laurea o il diploma o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o all'istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui tabella H. Coloro i quali, pur avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate."*

E dell' Art. 13 comma 2 "Norme transitorie e finali" del D.M. 509/1999:

*2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell' opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.*

Pertanto si propone, al fine di definire univoche indicazioni, che il Senato Accademico

### DELIBERI

1) Che gli studenti iscritti all'ordinamento "509" e ad ordinamenti antecedenti la riforma del 1999 (vecchio ordinamento) potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro la sessione straordinaria di laurea dell' A.A. 2012/2013. Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma potranno procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l'Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al consiglio di corso di studi competente che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell'art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.

L'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea.

2) Che gli studenti immatricolatisi ad ordinamento "509" negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro i termini previsti dall'art.25 del vigente "Regolamento didattico di ateneo" (il doppio della durata legale più uno). Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma potranno procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l'Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al consiglio di corso di studi competente che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell'art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.

Anche per questa fattispecie, l'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea;

3) Che le Facoltà adottino interventi utili per agevolare gli studenti nella conclusione dei percorsi formativi antecedenti la riforma del 2004 in sintonia con le politiche auspicate dall'Ateneo in favore degli studenti fuori corso e in linea con le indicazioni contenute nell'art. 3, commi 8 e 9 dei DD.MM. 16 Marzo 2007.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4) Che siano fatte salve le prerogative del corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria il cui ordinamento ricade nei limiti di decadenza previsti dall'art. 149 del Regio Decreto 31 agosto 1933.

5) Che a decorrere dall'A.A. 2010/2011 si proceda con cadenza semestrale al censimento degli studenti iscritti fuori corso ad ordinamenti ante D.M. 270/2004 e che i risultati della predetta verifica siano portati a conoscenza del Senato Accademico.

6) Che venga data ampia diffusione del contenuto della presente delibera attraverso i canali tradizionali ed informatici dell'Ateneo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Franca Troja

Il Dirigente  
F.to Maria Averna

Il Senato Accademico

**VISTO** il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270;

**VISTI** i DD.MM. 16 Marzo 2007

**VISTO** il decreto M.I.U.R. 3 novembre 1999, n. 509 ed in particolar modo l'articolo 5, commi 5 e 6, l'art 8, l' art 11 comma 9, l'art 13 commi 2 e 3 ;

**VISTO** il Regio Decreto 31 agosto 1933 ed in particolar modo l'art. 149

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo ordinamento 509/1999 ed in particolar modo l'art. 26 commi 3, 4 e 6;

**VISTA** la delibera del S.A. n.17 del 7/10/2008 con la quale il Senato ha consentito, a partire dall'A.A.2008/2009 agli studenti iscritti ai corsi V.O. di potere esercitare l'opzione per il corrispondente corso di laurea del vigente ordinamento con conseguente riconoscimento in termini di CFU, della carriera pregressa;

**VISTA** la delibera del S.A. N.8 del 13 /04/2010 "Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo";

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo ordinamento 509/1999 ed in particolar modo l'art. 26 commi 3 e 4;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare l'art.25 e l'art. 33;

**VISTO** lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.11 del 12/01/2010 ;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Dopo ampio dibattito;

### DELIBERA

1) Che gli studenti iscritti all'ordinamento "509" e ad ordinamenti antecedenti la riforma del 1999 (vecchio ordinamento) potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro la sessione straordinaria di laurea dell' A.A. 2012/2013. Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti.

L'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea.

**Con successiva delibera del Senato Accademico saranno individuati i criteri di nuova iscrizione degli studenti decaduti;**

2) Che gli studenti immatricolatisi ad ordinamento "509" negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro i termini previsti dall'art.25 del vigente "Regolamento didattico di ateneo" (il doppio della durata legale più uno). Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Anche per questa fattispecie, l'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea.

**Con successiva delibera del Senato Accademico saranno individuati i criteri di nuova iscrizione degli studenti decaduti;**

3) Che le Facoltà adottino interventi utili per agevolare gli studenti nella conclusione dei percorsi formativi antecedenti la riforma del 2004 in sintonia con le politiche auspicate dall'Ateneo in favore degli studenti fuori corso e in linea con le indicazioni contenute nell'art. 3, commi 8 e 9 dei DD.MM. 16 Marzo 2007.

4) Che siano fatte salve le prerogative del corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria il cui ordinamento ricade nei limiti di decadenza previsti dall'art. 149 del Regio Decreto 31 agosto 1933.

5) Che a decorrere dall'A.A. 2010/2011 si proceda con cadenza semestrale al censimento degli studenti iscritti fuori corso ad ordinamenti ante D.M. 270/2004 e che i risultati della predetta verifica siano portati a conoscenza del Senato Accademico.

6) Che venga data ampia diffusione del contenuto della presente delibera attraverso i canali tradizionali ed informatici dell'Ateneo.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Segretario  
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE  
Presidente  
Prof. Roberto LAGALLA